

GIUDIZIO DI IDONEITA' E VALUTAZIONE FINALE AGLI ESAMI

In riferimento al **giudizio di idoneità** si stabilisce di attribuire il seguente peso al percorso triennale degli alunni (escluso il voto di comportamento per il primo e secondo anno e calcolato con i voti reali cioè con i voti del documento di valutazione finale):

- 25% alla media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del primo anno;**
- 25% alla media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del secondo anno;**
- 50% alla media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del terzo anno.**

Come recita il comma 5 dell'art.8 del D L 62/2017 "Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Si ricorda che la formulazione del giudizio di idoneità non può quindi essere solo l'espressione di una media matematica, tutt'al più che sarebbe difficile esprimere attraverso quest'ultima l'intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti confacenti o non alla vita scolastica. A prescindere dal voto in decimi non si può non tener conto anche della maturazione personale dell'alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (circolare Miur 1865 del 10/10/2017)

Alla determinazione del giudizio di idoneità concorre l'apprezzamento della qualità del percorso formativo degli studenti, in particolare

- la continuità o crescita nell'**impegno**;
- le forme di **collaborazione** con compagni e docenti;
- la **partecipazione** responsabile e produttiva alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari.

Per la determinazione del voto finale si riporta quanto scritto all'art.5 della circolare Miur 1865 del 10/10/2017)

"L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell' esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10 "

Al fine di velocizzare la procedura sopra descritta, è stato predisposto un file Excel già in uso nell'Istituto.

Per quanto riguarda la valutazione d'esame degli alunni disabili si osserveranno i criteri indicati sulla relazione finale di ciascun alunno. (Legge quadro 104/92 e successive modifiche e integrazioni), mentre per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sono adottati i criteri stabiliti dalla L.170/10 con le linee guida del 2011. Per entrambe le tipologie si consideri infine anche la più recente L.27/12/12 con la C.M. n.8/201 e ciò che viene segnalato nel decreto legislativo n. 62/2017 e nella circolare Miur 1865 del 10/10/2017)